COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE ("CCG")

REGOLAMENTO

Parere favorevole del CCG: 22.9.2026

Approvazione del CdA: 10.10.2026

ART. 1 – COSTITUZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

Tenuto conto del sistema con il comitato per il controllo sulla gestione adottato da Banco Desio S.p.A. (la "Banca"), l'Assemblea costituisce all'interno del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") il Comitato per il Controllo sulla Gestione (il "Comitato" o "CCG").

Il presente Regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato, anche quale Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2010, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza per le banche emanate da Banca d'Italia (Circolare n. 285/2013 e successive modifiche) e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e agli orientamenti dell'EBA sul governo societario delle banche. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano l'art. 2409-octiesdecies del codice civile, l'art. 148.3 del TUF, la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare n. 285/2013, le altre norme di legge e di vigilanza e lo statuto della Banca (lo "**Statuto**"), tempo per tempo vigenti.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

Il CCG è composto da 3 Consiglieri di Amministrazione eletti dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto. Almeno uno dei componenti del Comitato deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I componenti del Comitato non possono far parte di altri Comitati di nomina consiliare diversi dal Comitato Rischi e Sostenibilità (il "**CRS**") e dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. I componenti comuni a uno di tali Comitati agiscono con indipendenza e autonomia di giudizio, tenendo conto delle funzioni proprie di ciascun Comitato, e contribuiscono al coordinamento nell'espletamento dei rispettivi compiti secondo quanto previsto dall'art. 9, fermi i ruoli di ciascuno e le relative verbalizzazioni.

Il componente del Comitato designato anche nel CRS assicura il raccordo informativo fra i due Comitati e non può essere nominato Presidente del CRS. Le valutazioni espresse in seno al CRS non impegnano il Comitato, che conserva piena autonomia di giudizio anche in senso difforme. Il raccordo non sostituisce i flussi informativi diretti delle FAC al Comitato di cui all'art. 8, che restano autonomi.

I componenti del Comitato devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico ai sensi della normativa vigente e dell'art. 14 dello Statuto e, in particolare, possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità, soddisfare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per gli incarichi ricoperti in una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Ciascun componente aggiorna le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato.

Il Comitato si sottopone periodicamente a un processo di autovalutazione della propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, anche al fine di individuare eventuali punti di debolezza e le azioni correttive da adottare; fermo restando quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.M. 23 novembre 2020, n. 169 e della relativa procedura interna, contribuisce inoltre alla valutazione dell'idoneità dei propri componenti e della sussistenza dei requisiti richiesti, tenendo conto della normativa vigente e dei criteri sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale. Il Presidente del Comitato comunica gli esiti dell'autovalutazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e quelli della valutazione di idoneità al Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 – DURATA, REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

I componenti del CCG restano in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del quale sono stati eletti.

L'Assemblea può revocare i componenti del Comitato in ogni momento, salvo il diritto del componente revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. La proposta di revoca deve illustrarne adeguatamente le ragioni; ove presentata dal Consiglio di Amministrazione, è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica, previo parere del Comitato Nomine assunto all'unanimità dei presenti; ove presentata dal Comitato, è adottata all'unanimità dei componenti, con esclusione dal voto del componente interessato. La delibera di revoca deve essere motivata e comporta anche la revoca dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

La perdita dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile o dallo Statuto determina la decadenza dalla carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato del Comitato Nomine, su segnalazione del Comitato, che vi provvede senza indugio con l'astensione del componente interessato.

La sospensione dalla carica, nei casi previsti dalla normativa vigente, è dichiarata dal Comitato e comunicata senza indugio al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato dichiara la decadenza del Consigliere sospeso ovvero lo reintegra nelle funzioni, informandone in modo analitico e motivato l'Assemblea alla prima occasione utile.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti o del Presidente del Comitato, la sostituzione avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Comitato segnala al Comitato Nomine, ai fini del piano di successione, le esigenze di continuità relative alla carica di Presidente, alla posizione del componente iscritto nel registro dei revisori legali e a quella del componente comune al CRS, la cui indisponibilità pregiudica il regolare funzionamento del Comitato.

ART. 4 – PRESIDENZA

Ai sensi dell'art. 148.3 del TUF e dell'art. 14 dello Statuto, la carica di Presidente del CCG è assunta dal primo candidato, in base all'ordine progressivo, della seconda sezione della lista risultata seconda per numero di voti che non abbia, neppure indirettamente, rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa *pro tempore* vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima. In caso di lista unica, la carica è assunta dal primo candidato della seconda sezione di tale lista; in assenza di liste, l'Assemblea nomina il Presidente contestualmente ai componenti del Comitato.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Comitato più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione, adoperandosi affinché le determinazioni siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo di tutti i componenti, e provvede affinché la documentazione a supporto o, quanto meno, una prima informativa sulle materie all'ordine del giorno sia messa a disposizione con congruo anticipo e sia adeguata sotto il profilo quantitativo e qualitativo, secondo quanto previsto dall'art. 7.

Il Presidente e il Segretario del Comitato (il "**Segretario**", cfr. art. 7) si avvalgono, per lo svolgimento dei rispettivi compiti, delle strutture dell'Area Affari Societari, nel cui ambito sono individuati i Coadiutori del Segretario, e, per le attività di verifica e accertamento, della Direzione Internal Audit.

ART. 5 – COMPITI

Il CCG esercita i compiti e le funzioni che la normativa di legge e regolamentare attribuisce inderogabilmente all'organo di controllo delle società per azioni capogruppo bancarie emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, nonché quelli previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, avvalendosi delle funzioni aziendali di controllo (le "**FAC**").

Tali compiti comprendono le funzioni di vigilanza precisate al successivo art. 6.

Il Comitato segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato le carenze e le irregolarità riscontrate, anche in esito a richieste di verifica delle Autorità di Vigilanza, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia. Il Comitato, tramite il Presidente o altro componente designato, espone in ogni riunione consiliare le osservazioni e i rilievi formulati sulla base dell'attività svolta dall'ultima riunione e, con cadenza almeno trimestrale, illustra al Consiglio le attività di vigilanza, verifica ed esame condotte e i relativi risultati. Tali informative sono di norma rese attraverso le note di sintesi delle riunioni del Comitato, nelle quali è dato conto anche delle altre attività svolte.

Il Comitato esprime i pareri richiesti all'organo di controllo dalla normativa di legge e regolamentare, dallo Statuto e dal presente Regolamento. I pareri richiesti da norme di legge o regolamentari, sottoscritti dal Presidente, sono messi a disposizione di tutti i Consiglieri in tempo utile per le decisioni cui sono strumentali; gli altri pareri sono comunicati al Consiglio attraverso le note di sintesi delle riunioni in cui sono espressi.

Il Comitato svolge inoltre gli ulteriori compiti attribuitigli dalla normativa e dal Consiglio di Amministrazione, coerenti con la propria funzione di controllo.

Nelle materie sottoposte alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e segnatamente nell'approvazione del piano strategico, il voto espresso dai componenti del Comitato nella loro qualità di Consiglieri non attenua né consuma il dovere di vigilanza sulla successiva attuazione della delibera. Gli eventuali rilievi preventivi del Comitato sono formulati prima della deliberazione e risultano distintamente a verbale del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 – FUNZIONI SPECIFICHE

Osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché rispetto dei principi di corretta amministrazione

Il CCG vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, riscontrando l'esistenza di procedure idonee a garantirne il rispetto e verificandone la funzionalità e l'affidabilità;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare riguardo alla consapevolezza, nel processo decisionale, della rischiosità e degli effetti delle scelte gestionali e alla disponibilità, a beneficio degli organi societari, di adeguati flussi informativi a supporto dei processi decisionali e di controllo;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Banca, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; in tale ambito supporta il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-*bis* TUF, in particolare per la descrizione delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e delle relative modalità di coordinamento dei soggetti coinvolti.

Il Comitato esprime un parere vincolante sulla complessiva idoneità delle procedure predisposte dal Consiglio di Amministrazione a presidio delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e ne vigila

nel continuo l'efficacia e la funzionalità, coordinandosi con il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Comitato esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla remunerazione spettante al Presidente, al o ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato, nonché agli altri amministratori con deleghe o incarichi particolari.

Nell'ambito del sistema di *whistleblowing* della Banca, il Comitato riceve le segnalazioni relative a casi di potenziale conflitto di interesse della funzione di revisione interna ed è periodicamente informato dalla stessa sul corretto funzionamento dei sistemi adottati in materia; riceve altresì, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, l'informativa periodica sul funzionamento dei canali di segnalazione interna.

Adeguatezza, efficienza e funzionalità della struttura organizzativa della Banca

Il CCG rende il proprio parere sul Progetto di Governo Societario prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, coordinandosi con il CRS.

Il Comitato vigila sull'adeguatezza, efficienza e funzionalità della struttura organizzativa della Banca – inclusi i sistemi e le procedure (anche informativi e amministrativo-contabili), i diversi rami di attività e l'operatività (nuovi prodotti, nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, *outsourcing*) – verificando e approfondendo cause e rimedi delle lacune degli assetti organizzativi.

Il Comitato esprime le proprie considerazioni sulla relazione della funzione di revisione interna sui controlli svolti sulle funzioni operative importanti o di controllo esternalizzate, sulle carenze riscontrate e sulle azioni correttive adottate; tali considerazioni sono inviate, unitamente alla relazione, alle Autorità di Vigilanza competenti nei termini previsti dalla normativa vigente. Con riferimento ai servizi ICT esternalizzati, il Comitato vigila altresì sul rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) in materia di rischi informatici derivanti da terzi, inclusi la tenuta del registro delle informazioni, i requisiti dei contratti con i fornitori terzi di servizi ICT e le relative informative alle Autorità competenti.

Il Comitato esamina, almeno annualmente, la situazione complessiva dei reclami e delle altre istanze ricevute e l'adeguatezza delle relative procedure e soluzioni organizzative.

Adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, processo di revisione legale dei conti, informazione contabile e finanziaria nonché rendicontazione di sostenibilità

Il CCG vigila sull'adeguatezza e funzionalità del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche in relazione alle società del Gruppo; esamina l'informativa del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "**Dirigente Preposto**"), resa secondo i flussi informativi previsti, in materia di informativa finanziaria e di rendicontazione di sostenibilità.

Il Comitato esamina in via preventiva rispetto al Consiglio di Amministrazione, informandolo degli esiti delle analisi ai fini delle relative deliberazioni:

- le determinazioni riguardanti i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*), approfondendo le problematiche connesse alla formazione del bilancio di esercizio e consolidato (inclusa la rendicontazione di sostenibilità), interpellando il Dirigente Preposto e analizzando le logiche e i processi sottesi alla formazione dei documenti per cui è richiesta l'attestazione ai sensi dell'art. 154-*bis* del TUF (incluse la relazione semestrale e le relazioni trimestrali), nonché le linee guida per il governo dell'informativa finanziaria e di sostenibilità al mercato;
- l'utilizzo dei principi contabili internazionali nella predisposizione delle relazioni finanziarie individuali e consolidate, annuali e infrannuali;

- l'applicazione degli standard di rendicontazione di sostenibilità ai sensi del d.lgs. n. 125/2024 (di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, c.d. CSRD), nel testo tempo per tempo vigente, e delle specifiche adottate a norma dell'art. 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/852.

Nello svolgimento di tali compiti il Comitato sente la società di revisione e si avvale del supporto del Dirigente Preposto.

Il Comitato valuta altresì, coordinandosi con il CRS, l'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e di sostenibilità, a rappresentare correttamente il modello di *business*, le strategie della Banca, l'impatto della sua attività e le performance conseguite.

Il Comitato vigila sull'osservanza delle disposizioni dell'art. 154-*bis* del TUF, esamina l'informativa annuale del Dirigente Preposto sulle attività di presidio del rischio di informativa finanziaria e di sostenibilità e ne riferisce nella propria relazione annuale all'Assemblea.

Il Comitato, anche quale Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi del d.lgs. n. 39/2010:

- informa il Consiglio di Amministrazione dell'esito della revisione legale del bilancio e dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità e gli trasmette la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento UE 537/2014, corredata da eventuali osservazioni;
- monitora il processo di informativa finanziaria e di rendicontazione di sostenibilità, compresi l'utilizzo del formato elettronico (ESEF) e le procedure attuate per il rispetto degli standard di rendicontazione adottati, e formula raccomandazioni volte a garantirne l'integrità;
- controlla l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio della Banca e della revisione interna per quanto attiene all'informativa finanziaria e alla rendicontazione di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato ESEF;
- monitora la revisione legale delle relazioni finanziarie annuali e l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche tenendo conto dei risultati dei controlli di qualità svolti dalla Consob;
- verifica e monitora l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare quanto all'adeguatezza dei servizi diversi dalla revisione prestati alla Banca, alle sue controllate e alla sua impresa madre ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento UE 537/2014; in tale ambito approva, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del medesimo Regolamento, gli incarichi per servizi diversi dalla revisione conferiti alla società di revisione e alla sua rete, con il supporto del Dirigente Preposto;
- è responsabile della procedura di selezione della società di revisione legale, ai fini della proposta all'Assemblea di cui all'art. 12.

Nelle attività di cui sopra, il CCG si avvale comunque della societa di revisione alla quale spetta condurre ed esporre in dettaglio le attività volte alla preparazione del bilancio e alla rendicontazione dovuta dalla Banca ai sensi di legge.

Adeguatezza, efficienza e funzionalità del sistema dei controlli interni

Il CCG, anche in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile *ex* d.lgs. n. 39/2010, vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni della Banca e delle società controllate e, in particolare, sul rispetto delle previsioni della Circolare n. 285/2013 riguardanti i principi generali del sistema dei controlli interni, il ruolo degli organi e il ruolo e i requisiti delle FAC.

Il Comitato esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti delle FAC, segnalando gli eventuali punti di debolezza e le azioni correttive da promuovere, tenuto conto anche

dei risultati dell'attività del CRS e dei rilievi da questo illustrati in sede consiliare, e valutando a tal fine le proposte dell'Amministratore Delegato; supporta inoltre il Consiglio nella valutazione, almeno annuale, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto.

Il Comitato vigila sull'attuazione dei piani di *remediation* che il Consiglio di Amministrazione approva, con il supporto del CRS, in esito agli accertamenti ispettivi delle Autorità di Vigilanza.

Il Comitato rende il parere favorevole previsto dagli artt. 17, comma 2, e 22, comma 4, dello Statuto sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti:

- la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni della Banca e delle società controllate (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse con riguardo sia alle disposizioni del codice civile, sia alle specifiche previsioni per le banche sulle attività di rischio verso soggetti collegati e sulle obbligazioni degli esponenti bancari, sia alle disposizioni sui conflitti di interesse nella prestazione di attività e servizi di investimento);
- la costituzione delle FAC, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione e i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali, con il supporto del CRS;
- la nomina e la revoca, su proposta del CRS, dei responsabili delle FAC – funzioni antiriciclaggio (incluso il Sanctions Compliance Officer), di conformità, risk management (ivi compresa la responsabilità della funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza prevista dalla Circolare n. 285/2013 e dal Regolamento (UE) 2022/2554), convalida interna e revisione interna – e la definizione della relativa remunerazione, con il supporto del Comitato Remunerazione e del CRS; il parere del Comitato è riportato al Consiglio di Amministrazione insieme alla proposta del CRS;
- la nomina e la revoca del Dirigente Preposto, la definizione della relativa remunerazione e l'attribuzione al medesimo di poteri e risorse strumentali all'esercizio dei suoi compiti;
- l'approvazione, con il supporto del CRS, delle Policy e dei Regolamenti di Processo delle FAC (inclusi i relativi impianti metodologici per la valutazione risk based dei processi) e del budget attivabile in autonomia dalle FAC nell'ambito del budget aziendale.

Tali pareri sono resi al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 5; il parere sull'architettura complessiva del sistema dei controlli interni è trasmesso anche al CRS, che ne tiene conto nella propria attività di supporto alle decisioni del Consiglio.

Il Comitato monitora l'autonomia, l'adeguatezza quali-quantitativa, l'efficacia e l'efficienza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, accertando il corretto assolvimento dei compiti e il loro adeguato coordinamento, e promuove l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, degli interventi correttivi necessari a colmare le carenze o correggere le irregolarità rilevate.

Il Comitato, in coordinamento con il CRS, supporta il Consiglio di Amministrazione nel verificare che le FAC si conformino alle indicazioni e alle linee del Consiglio e contribuisce *ex ante* con il proprio parere alla redazione e all'aggiornamento della Policy di Coordinamento e dei flussi informativi del Sistema dei Controlli Interni.

Il Comitato esamina, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione e coordinandosi con il CRS, i programmi annuali di attività delle FAC (compresi il piano di *audit* annuale e il piano di *audit* pluriennale della funzione di revisione interna), nonché le relazioni predisposte, con cadenza almeno annuale, dalle FAC, dal Dirigente Preposto, dal Tax Risk Officer e dal Data Protection Officer.

Il Comitato, coordinandosi con il CRS, valuta le raccomandazioni delle FAC e dei revisori esterni e monitora

che alle misure adottate sia dato effettivo seguito.

Il Comitato valuta, con cadenza almeno annuale, la qualità del reporting delle FAC e del Dirigente Preposto, sotto i profili della completezza, della chiarezza, della tempestività e dell'idoneità a rappresentare le criticità e a dare conto del seguito riservato ai rilievi formulati. La valutazione è formalizzata in un documento distinto, che indica i punti di debolezza riscontrati e i rimedi ritenuti necessari, ed è trasmessa al Consiglio di Amministrazione e, per quanto di competenza, al CRS. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto unitamente alla valutazione resa dal CRS sull'adeguatezza dell'informativa ai fini delle proprie decisioni e delibera gli interventi sul processo di reporting.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Adeguatezza, efficienza e funzionalità del processo di governo e gestione dei rischi e del piano di continuità operativa

Il Comitato vigila in particolare:

- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del RAF;
- sul rispetto delle disposizioni relative all'ICAAP e sull'adeguatezza complessiva del processo di gestione del rischio di liquidità (ILAAP), di cui alla Circolare n. 285/2013;
- coordinandosi con il CRS, sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e sulla loro rispondenza ai requisiti normativi, anche al fine di rendere al Consiglio di Amministrazione il parere richiesto per l'attestazione annuale del rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi interni;
- sull'adeguatezza e sull'efficacia del Tax Control Framework quale sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale;
- sul processo di attivazione del piano di risanamento (*recovery plan*), predisposto dal Consiglio di Amministrazione con il supporto del CRS, e sull'adozione delle azioni di *recovery* intraprese, verificando, sulla base delle informative delle funzioni competenti e in presenza dei presupposti richiesti, l'eventuale sussistenza di uno stato di dissesto o di rischio di dissesto, di cui informa tempestivamente l'Autorità di Vigilanza e di Risoluzione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 180/2015 (cfr. art. 11);
- sull'adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo, anche ai fini del rispetto del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), delle relative norme tecniche di regolamentazione e della Circolare n. 285/2013;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa, anche in relazione ai sistemi informativi e alle previsioni del DORA in materia di continuità operativa dei servizi ICT, esaminando a tal fine, in coordinamento con il CRS, l'informativa almeno annuale sugli esiti dei controlli sull'adeguatezza del piano e delle verifiche delle misure di continuità operativa; il Comitato verifica altresì che tutte le controllate siano dotate di piani di continuità operativa coerenti con gli obiettivi strategici del Gruppo in tema di contenimento dei rischi.

Il Comitato supporta, con adeguata attività istruttoria e in coordinamento con il CRS, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione dei rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio sia venuto a conoscenza.

Il Comitato verifica l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del processo di monitoraggio della realizzazione del piano strategico e del relativo rischio di *execution*, sulla base dei flussi periodici di cui all'art. 8, ferma la valutazione del CRS sugli scostamenti rispetto al profilo di rischio.

Il Comitato esamina la reportistica almeno semestrale della funzione di *risk management* sull'intero processo di governo delle operazioni di maggiore rilievo (OMR) di cui al RAF e l'esito dei controlli svolti dalla funzione di revisione interna.

Nei casi di superamento di particolare gravità dei limiti del RAF che possano compromettere la solvibilità o la liquidità della Banca, il Comitato, coordinandosi con il CRS, richiede al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione del Consiglio, secondo quanto previsto dalla normativa interna in materia.

Il Comitato esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulle politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie, in via preventiva rispetto alla loro approvazione e coordinandosi con il CRS, nonché sulle strategie e sulle politiche interne in materia di investimenti immobiliari, in occasione della loro approvazione.

Il Comitato esamina, coordinandosi con il CRS, le valutazioni degli obiettivi perseguiti e dei rischi, anche legali e reputazionali, connessi a singole operazioni o programmi di emissione di obbligazioni garantite cui la Banca o società controllate partecipano in qualità di emittente o di cedente le attività, nonché le relative procedure di controllo, anche al fine di rendere al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla conformità dell'operazione o del programma alle previsioni di legge e regolamentari e sull'impatto sull'equilibrio economico-patrimoniale; in tale ambito esamina la relazione annuale dell'Asset Monitor sui controlli effettuati e sui relativi risultati.

Rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di misure restrittive e le sanzioni internazionali

Il CCG vigila sull'osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio, di contrasto al finanziamento del terrorismo e di misure restrittive e sanzioni internazionali e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei relativi controlli, valutando in particolare l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette, nonché a presidio del rischio di elusione delle misure restrittive e sanzionatorie internazionali.

Il Comitato approfondisce i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate, promuovendo l'adozione delle opportune misure correttive da parte degli organi competenti e curandone l'attuazione, ed esamina le risultanze finali dell'autovalutazione periodica del Responsabile Antiriciclaggio e del Sanctions Self Risk Assessment del Sanctions Compliance Officer, esprimendo il proprio parere sui relativi documenti.

Rispetto della normativa applicabile alla Banca in qualità di capogruppo

Il CCG vigila sul rispetto della normativa applicabile alla Banca in qualità di capogruppo bancaria emittente azioni quotate su mercati regolamentati e, in particolare, verifica che la Banca, nell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, eserciti un controllo strategico sull'evoluzione delle aree di attività in cui il Gruppo opera e dei relativi rischi, un controllo gestionale volto ad assicurare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle singole società e del Gruppo nel suo insieme, e un controllo tecnico-operativo sui profili di rischio apportati al Gruppo dalle singole controllate e sui rischi complessivi del Gruppo.

Il Comitato vigila altresì sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUF, affinché forniscano le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione periodici, straordinari e occasionali previsti dalla normativa, anche in relazione all'informazione societaria dovuta in qualità di emittente quotato.

ART. 7 – CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI, VERBALIZZAZIONE

Il CCG si riunisce su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, con la frequenza necessaria ad assicurare l'informativa al Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 5 e, in ogni caso, almeno ogni 90

(novanta) giorni, nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto dei flussi informativi e degli adempimenti previsti dalle disposizioni applicabili e dal presente Regolamento. Ciascun componente può chiedere al Presidente la convocazione del Comitato, indicando per iscritto gli argomenti da trattare; in tal caso la riunione è convocata senza ritardo.

I compiti di vigilanza sono esercitati in sede propria, con autonoma convocazione, distinto ordine del giorno e verbale separato da quelli del Consiglio di Amministrazione, anche quando la riunione si svolga in continuità temporale con la seduta consiliare.

La riunione è convocata con avviso scritto, consegnato a mani o inviato per corrispondenza, posta elettronica o modalità equivalenti (ad es. applicativo informatico), almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima tramite posta elettronica o modalità equivalenti. Se il quinto giorno precedente la riunione non è lavorativo, l'avviso è di regola inviato entro il giorno lavorativo immediatamente precedente e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4, dello Statuto.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, è comunque validamente costituita la riunione alla quale, anche in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti del Comitato o al cui svolgimento abbiano prestato espresso consenso i componenti assenti, comunicato con mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta trasmissione alla segreteria del Comitato.

Il Comitato nomina il Segretario, di norma per la durata del proprio mandato, ferma restando la facoltà di designare di volta in volta un diverso Segretario per singole riunioni. Il Segretario può essere individuato anche al di fuori dei componenti del Comitato, nell'ambito dell'Area Affari Societari o di altra struttura con funzioni di assistenza agli organi sociali, diversa dalle FAC. Il Segretario supporta il Presidente nella preparazione delle riunioni e nella verbalizzazione e cura il monitoraggio delle azioni, dei punti aperti e dei follow-up emersi nelle riunioni.

La convocazione è di regola accompagnata dalla messa a disposizione, a cura del Segretario, della documentazione utile allo svolgimento dei compiti dei componenti o, quanto meno, di una prima informativa sulle materie all'ordine del giorno. Nel corso della riunione sono in ogni caso assicurate un'esauriente trattazione di ogni argomento e particolare attenzione ai documenti che non è stato possibile mettere a disposizione in via anticipata. La documentazione può essere accompagnata da «executive summary», obbligatori, salvo motivata eccezione, per i documenti di oltre sei pagine.

Le riunioni si tengono di regola presso la Banca, ma possono svolgersi in qualunque altro luogo ed essere validamente tenute, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi degli artt. 18, comma 3, e 24, comma 5, dello Statuto, nei limiti eventualmente disposti dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente, purché ogni partecipante possa essere identificato dagli altri e possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale. L'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico.

Per la validità dei pareri e delle altre determinazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le determinazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità, la decisione è rinviata a una successiva riunione, da convocarsi senza indugio, alla quale partecipino tutti i componenti in carica; ove ciò non sia possibile o la parità persista, la proposta si intende non approvata. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il componente che abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinazione sottoposta al Comitato ne dà notizia al Comitato e si astiene dalla relativa deliberazione, ferme le previsioni dello Statuto e della normativa applicabile.

I componenti del Comitato assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Comitato, del Consiglio di

Amministrazione o alle Assemblee decade dalla carica nei casi e secondo le modalità previsti dalla disciplina applicabile all'organo di controllo.

Il Presidente può invitare alle riunioni, in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, altri soggetti, interni o esterni alla Banca, la cui presenza sia ritenuta utile al migliore svolgimento della seduta.

Per particolari ragioni di riservatezza, il Comitato, su proposta del Presidente, può stabilire che una riunione si svolga esclusivamente alla presenza dei suoi componenti; in tal caso le funzioni di Segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente.

Di ogni riunione è redatto verbale a cura del Segretario, con il supporto dei Coadiutori; la bozza è messa a disposizione dei componenti per l'approvazione, quindi sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e trascritta nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di cui all'art. 2421, n. 5, c.c., tenuto in forma digitale. Il verbale dà evidenza delle richieste formulate dal Comitato, delle risposte ricevute e delle azioni di follow-up concordate, con l'indicazione del responsabile e del termine di attuazione; il Segretario, con il supporto dei Coadiutori, tiene aggiornato l'elenco delle azioni aperte e ne dà conto al Comitato in occasione di ciascuna riunione.

I componenti del Comitato mantengono riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, rispettano le procedure adottate dalla Banca per la loro gestione interna e comunicazione all'esterno, nonché quelle in materia di informazioni privilegiate e di internal dealing, e si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi alle funzioni del Comitato, fatte salve le richieste delle Autorità competenti.

ART. 8 – POTERI DEL COMITATO FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEI PROPRI COMPITI. RUOLO DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO

Anche al fine di adempiere all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza le irregolarità gestionali e le violazioni della normativa (cfr. art. 11), il Comitato è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni vigenti e, in particolare, ai sensi degli artt. 151 e 151-ter del TUF e dell'art. 24, comma 2, dello Statuto, i suoi componenti possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche con riferimento alle società del Gruppo.

Il Comitato si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo della Banca, e in particolare della funzione di revisione interna, per svolgere e indirizzare le verifiche e gli accertamenti necessari allo svolgimento dei propri compiti, e può affidare a quest'ultima verifiche su specifiche aree operative; la funzione di revisione interna risponde funzionalmente anche al Comitato, che ne verifica l'adeguatezza e il corretto svolgimento dei compiti, segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali problematiche. I componenti del Comitato, anche individualmente, possono richiedere la collaborazione di dipendenti di tali strutture e funzioni; ove ritengano necessario avvalersi di altre strutture e funzioni, ne danno preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del TUF, e al Presidente del Comitato; tale comunicazione ha natura meramente informativa e non costituisce richiesta di consenso, fermo restando il libero accesso di cui al comma seguente.

Per ottenere ogni informazione o dato necessario allo svolgimento dei propri compiti, il Comitato ha libero accesso a tutte le funzioni aziendali della Banca, presso gli uffici centrali e le strutture periferiche, senza necessità di alcun consenso preventivo dei rispettivi superiori gerarchici.

I responsabili delle FAC, il Data Protection Officer, il Tax Risk Officer e il Dirigente Preposto trasmettono al Comitato le relazioni periodiche, almeno annuali, di cui all'art. 6. I responsabili delle FAC trasmettono altresì al Comitato flussi informativi relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali, con particolare

riguardo a violazioni o carenze rilevanti che possano comportare rischi di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale e sulla fiducia del pubblico, danni di reputazione e malfunzionamenti di procedure informatiche critiche.

I responsabili delle FAC hanno accesso diretto al Comitato e comunicano con esso senza limitazioni o intermediazioni.

Il Comitato procede, almeno semestralmente e comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario, all'audizione dei responsabili delle FAC, del Dirigente Preposto e del revisore legale senza la presenza dell'Amministratore Delegato e degli altri amministratori esecutivi.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Comitato, ai sensi dell'art. 150 del TUF, di norma in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe attribuite dal Consiglio, con particolare riguardo al generale andamento della gestione e alle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca e dalle società controllate; nei casi di particolare urgenza riferisce senza indugio. Il Comitato e ciascun componente, anche individualmente, possono richiedere informazioni all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate; il Presidente del Comitato è informato delle richieste avanzate individualmente da un singolo componente e assicura che le notizie siano fornite a tutti i componenti.

Il Comitato opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate e può scambiare con essi, anche tramite un componente appositamente delegato, informazioni sui sistemi di amministrazione e controllo e sull'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio ai sensi dell'art. 151-ter, comma 1, del TUF; tale potere può essere esercitato anche individualmente da ciascun componente, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 1, dello Statuto in merito alla richiesta di convocazione del Consiglio rivolta al suo Presidente da un componente del Comitato.

Il Comitato può avvalersi di consulenti esterni, di cui sia verificata l'indipendenza, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e i propri accertamenti e dispone a tal fine di risorse finanziarie adeguate. Il relativo budget è determinato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina del Comitato e, in caso di necessità, può essere incrementato in corso d'anno con ulteriore delibera; il Comitato rendiconta al Consiglio di Amministrazione l'utilizzo di tali risorse in occasione della relazione sull'attività svolta.

ART. 9 – COORDINAMENTO CON IL COMITATO RISCHI E SOSTENIBILITÀ E GLI ALTRI COMITATI

Il CCG collabora con gli altri organi e comitati endoconsiliari e con i comitati gestionali operanti nelle materie di propria competenza; scambia con il CRS e gli altri Comitati le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordina con essi per lo svolgimento dei rispettivi compiti, anche in relazione agli atti e alle informative di interesse comune.

Ove opportuno in relazione alle tematiche da trattare, i Comitati possono riunirsi congiuntamente, fermo restando che ciascuno procede in autonomia per le valutazioni di propria competenza, dandone atto nei verbali. In particolare, i flussi informativi trasmessi al Comitato dai responsabili delle FAC e dall'Amministratore Delegato e destinati anche al CRS possono essere illustrati in riunioni alle quali partecipano i componenti di entrambi i Comitati.

Il Presidente del Comitato, o altro componente da lui designato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni

del CRS e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e, se invitato, degli altri Comitati, quando non vi siano componenti in comune o il componente in comune non possa partecipare. Il componente del CCG che partecipi, a qualsiasi titolo, alla riunione di un altro Comitato riferisce al CCG sui relativi lavori in forma documentata, entro 2 giorni lavorativi dalla riunione e comunque prima della seduta consiliare cui l'istruttoria è strumentale ovvero, in via di urgenza, in una riunione appositamente convocata; la relazione è allegata al verbale.

Il Comitato si coordina altresì con il Comitato Nomine e con il Comitato Remunerazione nelle materie di cui agli artt. 3 e 6, scambiando con essi, nei limiti delle rispettive competenze, le informazioni necessarie alla formulazione dei pareri e delle proposte previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

ART. 10 – COORDINAMENTO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA *EX* D.LGS. N. 231/2001, IL DIRIGENTE PREPOSTO E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Il CCG, quando non gli siano affidate anche le funzioni di Organismo di Vigilanza *ex* d.lgs. n. 231/2001, si coordina con quest'ultimo nelle materie di reciproca competenza, scambiando tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti.

Il Comitato si coordina anche con il Dirigente Preposto per gli espletamenti e le informative di congiunto interesse.

Il Comitato e il revisore legale si scambiano tempestivamente, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del TUF, i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; il Comitato riceve dal revisore legale la relazione aggiuntiva e la dichiarazione annuale di indipendenza di cui, rispettivamente, agli artt. 11 e 6 del Regolamento UE 537/2014.

ART. 11 – RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

Il CCG provvede senza indugio alle comunicazioni alle Autorità competenti richieste dalla normativa vigente e presenta tempestivamente esposti e denunce agli Organi e alle Autorità competenti, tra cui, a titolo esemplificativo:

- nei confronti dell'Autorità di Vigilanza competente, la comunicazione degli atti o fatti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, ai sensi dell'art. 52, comma 1, TUB, e la denunzia ai sensi dell'art. 70, comma 7, TUB;
- nei confronti della Consob, la comunicazione di cui all'art. 149, comma 2, TUF;
- nei confronti della Banca d'Italia e della Consob, la segnalazione di cui all'art. 8, commi 3 e 6, TUF;
- nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la segnalazione in materia di antiriciclaggio di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 231/2007;
- nei confronti della Banca d'Italia, la comunicazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 180/2015 in caso di dissesto o rischio di dissesto;
- nei confronti delle Autorità di vigilanza di settore, la comunicazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007;
- nei confronti del Tribunale, la denuncia di cui all'art. 152 del TUF e all'art. 2396-quater c.c.

La segreteria mette a disposizione del Comitato evidenza di tutta la corrispondenza intercorsa con le Autorità e copia di quella riguardante aspetti di sua competenza; ciascun componente può chiedere che sia messa a disposizione del Comitato copia della corrispondenza che ritenga di interesse.

ART. 12 – RAPPORTI CON L'ASSEMBLEA E I SOCI

Il CCG redige la relazione all'Assemblea prevista dall'art. 153 TUF, riferendo sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati, sulla conformità alla normativa delle procedure adottate in relazione alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e sulla loro osservanza, nonché sugli altri argomenti che ritenga di propria competenza, nella riunione convocata ai sensi dell'art. 2364 c.c. Il Comitato riferisce altresì all'Assemblea sul cumulo degli incarichi dei propri componenti ai sensi della disciplina applicabile.

Il Comitato, con il supporto del Dirigente Preposto e all'esito della procedura di selezione di cui all'art. 6, propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni ed è sentito sulla proposta di revoca della società di revisione incaricata.

Il Comitato può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUF qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il Comitato riceve le denunce su fatti censurabili presentate dai Soci ai sensi della disciplina applicabile e provvede di conseguenza, se del caso anche convocando l'Assemblea.

ART. 13 – COMPENSI

Ai componenti del CCG spettano i compensi stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina e per l'intero periodo di carica, ai sensi dell'art. 19, comma 4, dello Statuto, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio. Il compenso è determinato, nel rispetto della normativa vigente, in misura capitaria fissa uguale per tutti i componenti, con una maggiorazione per il Presidente.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, dello Statuto, e con le medesime modalità può essere modificato; le modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci possono essere apportate con delibera del Comitato, che ne informa il Consiglio alla prima riunione utile. Il Comitato ne verifica l'adeguatezza con cadenza almeno annuale, anche in esito al processo di autovalutazione di cui all'art. 2, e propone al Consiglio le eventuali modifiche. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca ed entra in vigore dalla data della sua approvazione.